



FELTRE, 27/07/2021

AVVISO

PUBBLICAZIONE DEFINITIVA DEI QUESITI PER LA PROCEDURA DI GARA

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. CIG 8799665148

QUESITO 1

1) Punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: *“fatturato minimo annuo, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del presente disciplinare. A precisazione il termine “esercizio finanziario”, fa riferimento a quello inerente il bilancio regolarmente approvato.”*: nel mio caso avendo già approvato il bilancio 2020 devo prendere gli anni 2018 / 2019 e 2020 giusto?

2) Punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: *“Aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per un importo”*: Potrei sapere la data di pubblicazione dell'avviso ? Se questa ad esempio fosse il 30.06.2021, dovrei prendere i dati 30.06.2021 – 30.06.2020; 30.06.2020 – 30.06.2019; 30.06.2019 – 30-06-2018, giusto ?

3) Punto 15.3.2 Documentazione a corredo: al punto 16 è scritto che va allegata la *“ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC in copia conforme all'originale”*: come si fa una copia conforme all'originale ?

4) Nel DGUE: a) Nella parte VI Dichiarazioni finali è richiesto di scrivere gli *“ estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, e numero di riferimento”*: potete darmi questi dati ? non li ho trovati.

RISPOSTA QUESITO 1

1) si conferma l'ipotesi;

2) la data di pubblicazione dell'Avviso è 02/07/2021 (fa fede la data di pubblicazione nella Gazzetta Europea trattandosi di una procedura sopra soglia comunitaria), si conferma l'ipotesi;

3) basta firmare digitalmente la ricevuta di versamento del contributo ANAC, si raccomanda con estensione ".p7m", come disciplinato dall'articolo 15 del disciplinare di gara;

4) gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Europea sono i seguenti: 2021/S 126-332767

QUESITO 2

1) Punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: *“fatturato minimo annuo, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del presente disciplinare.* In questo caso rientrano tutte le fatture di trasporto di persone anche se non scolastico (esempio gite con adulti) ? Il confronto con i 266.000 € va fatto per ogni esercizio (2018, 2019, 2020), o complessivamente per il triennio 2018 – 2020?

2) Punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: *“Aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per un importo ...”*: In questo caso rientrano tutte le fatture relative agli appalti di trasporto scolastico o si possono conteggiare anche le semplici gite scolastiche? Il confronto con i 266.000 € va fatto per ogni singolo periodo 03/07/2018 - 02/07/2019; 03/07/2019 - 02/07/2020; 03/07/2020 - 02/07/2021 , o complessivamente per i tre periodi?

RISPOSTA QUESITO 2

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Dirigente Dott.ssa Ornella Boscarin

Tel. 0439/302671 appalti.comunita@feltrino.bl.it
cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21

Cod.Fisc. n. 91005490254



1) Come precisato al punto 7.2 trattasi di fatturato minimo annuo (per ciascun anno) ... nello specifico servizio (trasporto scolastico).

2) per quanto riguarda il punto 7.3 "fatturato per trasposto scolastico / anno". Si precisa che per il fatturato anni 2020 e 2021 stante l'emergenza sanitaria in corso si fa riferimento all'importo del contratto d'appalto regolarmente stipulato anziché al fatturato effettivo incassato.

QUESITO 3

Buongiorno, Volevo chiedere se la precisazione che avete fornito per il punto 7.3, e cioè "Si precisa che per il fatturato anni 2020 e 2021 stante l'emergenza sanitaria in corso si fa riferimento all'importo del contratto d'appalto regolarmente stipulato anziché al fatturato effettivo incassato", possa essere estesa anche al punto 7.2 in quanto comunque tutte le aziende di trasporto di persone durante la pandemia hanno svolto come unico servizio quello di trasporto scolastico legato agli appalti visto che "gite scolastiche" sono state sospese.

Ringrazio per la collaborazione e porgo i più cordiali saluti.

RISPOSTA QUESITO 3

Buongiorno, si conferma che la precisazione relativa al punto 7.3 del disciplinare di gara si estende anche al punto 7.2 dello stesso.

QUESITO 4

INCOERENZA TRA COSTO CHILOMETRICO, TRAGITTI INDICATI E CORRISPETTIVO, TANTO DA RENDERE IL PREZZO A BASE D'ASTA ANORMALMENTE BASSO E DA NON PERMETTERE UNA CORRETTA E CONCORRENZIALE PARTECIPAZIONE DEI CONCORRENTI.

Premesso che:

-nel disciplinare di gara all'art. 3 è stato fissato l'importo totale dell'appalto in 266.000,00 + Iva che deriva dalla somma di 76.000,00 per 3 anni scolastici ed 38.000,00 per l'eventuale proroga tecnica;

-nello stesso documento viene specificato che il ribasso offerto dall'operatore deve essere applicato al costo chilometrico di 5,33/km;

-nella determina n. 14 del 30.06.2021 l'Amministrazione ha previsto percorsi settimanali per un totale stimato di 423 Km a settimana da eseguire con 3 mezzi, da cui si è ricavato il corrispettivo a base di gara;

-nel capitolato speciale d'appalto, all'art. 8, è evidenziata la tabella percorsi divisi tra le varie tratte, che somma 428 Km settimanali (con una evidente contraddizione rispetto al chilometraggio - 423 km - previsto nella determina);

-nel capitolato speciale d'appalto, all'art. 15, è precisato che il corrispettivo sarà liquidato all'aggiudicatario sulla base del costo chilometrico offerto in sede di gara per il numero di Km effettivamente percorsi nel rispetto del totale dei Km come individuati nelle tratte giornaliere dell'art. 8 e che comunque sarà soggetto a riduzione nel caso di tratte con Km inferiori a quelli previsti (dati espressamente da riportare in fattura).

Tutto ciò premesso e dopo aver altresì premesso che il costo chilometrico posto a base di gara di 5,33 al Km non è affatto remunerativo se parametrato alla previsione di tre percorsi da svolgersi contemporaneamente (e quindi se analizzato muovendo dalla necessità di assumere tre dipendenti e impegnare tre mezzi distinti contemporaneamente), si osserva quanto segue.

Lo storico di svolgimento del servizio e ragioni di economia complessiva della gestione dell'appalto (ragioni di economia che evidentemente rispondono al pubblico interesse) suggeriscono, oltre alla necessità di garantire prezzi remunerativi nella gestione dell'appalto, anche l'importanza di assicurare agli operatori la possibilità di riorganizzare il servizio delle corse riducendo il numero di mezzi e di chilometri previsti (ed

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Dirigente Dott.ssa Ornella Boscarin

Tel. 0439/302671 appalti.comunita@feltrino.bl.it
cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21

Cod.Fisc. n. 91005490254



ottenendo per tal modo risparmi di spesa, a favore dell'Amministrazione). Fermo restando che solo in tal modo si renderebbe sostenibile, per l'esecuzione dell'appalto, un corrispettivo non superiore a quello (76.000,00 anno) posto a base di gara.

Si consideri che è paradossale (e palesemente violativa del principio di efficienza ed economicità che deve regolare l'azione amministrativa) la scelta della Pubblica Amministrazione di pagare un servizio di trasporto scolastico sulla base di un costo chilometrico, da applicarsi al chilometraggio effettivamente effettuato: pacifico essendo che tale forma di regolamentazione potrebbe indurre operatori economici a lavorare per non contenere il numero di km percorsi (e quindi i tempi a bordo degli studenti, con ogni relativa conseguenza, specie in questa peculiare fase di emergenza sanitaria).

Solamente la previsione di un ribasso rispetto all'importo complessivo posto a base di gara, unitamente alla previsione della possibilità, per l'operatore, di riorganizzare i percorsi (anche mediante l'ottimizzazione e la riduzione dei mezzi) può consentire un corretto espletamento del servizio di trasporto con il massimo risparmio di spesa per l'Amministrazione.

Diversamente il corrispettivo indicato a base d'asta di 5,33 al Km risulterebbe antieconomico. E vi sarebbe poi il rischio di comportamenti non corretti, in fase esecutiva, da parte dell'appaltatore, che non avrebbe alcuna ragione per valutare percorsi e tragitti più brevi (tali da garantire comunque l'esecuzione del servizio ad un costo inferiore per l'Amministrazione).

E ciò evidentemente preclude una corretta partecipazione concorrenziale dei potenziali partecipanti, già del resto minata dalle ulteriori contraddittorie indicazioni contenute nel capitolato, quali di seguito specificate.

RISPOSTA QUESITO 4

Sentito nel merito il Committente si da atto della presenza di mero errore materiale, quanto all'indicazione chilometrica settimanale 423 Km anziché 428 km nel testo della determina nr. 136 del 30.06.2021 (erroneamente indicata dall'istante nella nr. 14 del 30.06.2021). L'importo chilometrico corretto è quello indicato nel capitolato speciale d'appalto e, conseguentemente, nel bando di gara entrambi lex specialis della procedura: l'importo posto a base di gara è stato correttamente calcolato con riferimento ai 428 km settimanali.

Le ulteriori osservazioni inerenti il punto in oggetto spettano unicamente al committente, rimanendo la valutazione della convenienza o meno di partecipare alla procedura esclusivamente in capo all'eventuale partecipante.

QUESITO 5

CARATTERISTICHE DEI MEZZI E NECESSITA' DELL'ACCOMPAGNATORE

Nell'art. 7 del capitolato speciale sono descritte le caratteristiche dei mezzi che devono essere posseduti dai partecipanti alla gara:

a) numero non inferiore a 4: 3 per servizio + 1 scorta. Proseguendo con il ragionamento di cui al punto che precede, nel capitolato dovrebbe essere specificato che in caso di ottimizzazione dei percorsi il numero dei mezzi impiegato potrebbe essere inferiore; diversamente il corrispettivo, come detto, risulta anomalo e tale da non garantire una corretta gestione dell'appalto.

b) almeno 1 di essi deve essere dotato di pedana sollevatore disabili con un minimo di 45 posti, omologato per una carrozzina per disabili e con relativo accompagnatore. Inoltre nell'Art. 12 è scritto: Dovrà inoltre essere prevista la presenza di idoneo accompagnatore sul mezzo destinato al trasporto di eventuali disabili, come previsto all'art.7.

Non vi è chi non veda come sia illogico richiedere quale requisito quello di avere un mezzo a disposizione, fin dall'aggiudicazione della gara, di 45 posti omologato per una carrozzina per disabili, di cui secondo quanto risulta a chi scrive - non vi è al momento la necessità.



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21

Cod.Fisc. n. 91005490254



Tenuto conto che un mezzo di questo tipo (seppur usato) può avere un costo di circa 75.000,00, ragioni di economia e logica renderebbero opportuno richiedere semplicemente alla ditta partecipante, in sede di gara, che in caso di necessità durante lo svolgimento dell'appalto la stessa sia tenuta a mettere a disposizione un mezzo con pedana sollevatore disabili (che non necessariamente deve essere di almeno 45 posti, salva l'ipotesi in cui si sia in presenza di almeno 45 persone disabili da trasportare).

Pretendere comunque che il candidato abbia un mezzo dotato di pedana ed abbia 45 posti è previsione non congrua, ingiustificata, volta ad aggravare la posizione di taluni candidati con il rischio di favorire indebitamente quella di altri, magari già in possesso di un mezzo di tal tipo concretamente inutile, allo stato, nel caso di specie.

Analoghe considerazioni di incongruità (e quindi illegittimità) si devono fare per la formulazione della previsione di cui all'art. 12 (presenza di idoneo accompagnatore sul mezzo destinato al trasporto di eventuali disabili). Si tratta di una formulazione che non pare lasciare spazi interpretativi: l'azienda che si aggiudicherà la gara deve fin da ora garantire un posto nel mezzo per l'accompagnatore e deve anche assumere direttamente l'accompagnatore sostenendone i relativi costi.

Si tratta, sotto altro profilo, di previsione che rende ancor più anomala la base di gara di 5,33 al Km, palesemente parametrata (vedi indicazione di cui all'art. 5 sui costi della manodopera) sulla presenza di un solo dipendente (per l'appunto la categoria dell'autista, visto il richiamo al CCNL di categoria).

Anche questa previsione impedisce una corretta e concorrenziale partecipazione ad una gara, dove si impongono oneri non necessari (presenza in ogni caso dell'accompagnatore) che rendono il corrispettivo a base di gara ancora più anormalmente basso.

RISPOSTA QUESITO 5

Le caratteristiche degli automezzi, esplicitate all'art. 7 del capitolato speciale, non costituiscono requisiti di partecipazione alla gara e infatti le stesse non sono richiamate al punto 7 del bando di gara ma al punto 7.4 "requisiti di esecuzione" del contratto. L'operatore economico non deve esserne materialmente in possesso al momento della domanda ma "deve" metterli a disposizione nel momento in cui, in fase di esecuzione del contratto, ve ne fosse la necessità su richiesta del Committente.

Va da sé che all'interno del contratto - da stipularsi con il Comune - vi sarà un articolo che disporrà in carico al contraente l'obbligo di mettere a disposizione gli automezzi aventi le caratteristiche di cui all'art. 7 del capitolato, su richiesta del Committente.

La presenza di un "accompagnatore" qualora vi sia un minore con disabilità è condizione disposta dalla normativa di settore.

Ciò rende la procedura priva di ogni e qualsivoglia discriminazione.

---- TERMINE DEI QUESITI GIUNTI ALLE ORE 09:00 DEL 27.07.2021 COME DA PUNTO 2.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA----



IL DIRIGENTE

Dott.ssa Ornella Boscarin

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Dirigente Dott.ssa Ornella Boscarin

Tel. 0439/302671 appalti.comunita@feltrino.bl.it
cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net